

**REGOLAMENTO (CE) N. 2631/2000 DELLA COMMISSIONE
del 30 novembre 2000**

che modifica il regolamento (CE) n. 1608/2000 che fissa misure transitorie in attesa delle misure definitive per l'applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 80,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1608/2000 della Commissione ⁽²⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 2237/2000 ⁽³⁾, dispone di prorogare fino al 30 novembre 2000 l'applicazione di alcune disposizioni del Consiglio, abrogate dall'articolo 81 del regolamento (CE) n. 1493/1999, in attesa che siano messe a punto e adottate le misure esecutive del regolamento suddetto. L'adozione di queste misure di applicazione non sarà completamente messa a punto per il 30 novembre 2000. Occorre pertanto mantenere in vigore, per un breve periodo supplementare, l'applicazione di alcune disposizioni del Consiglio abrogate dall'articolo 81 del regolamento (CE) n. 1493/1999.
- (2) Il periodo transitorio supplementare non rimette in causa l'attuazione, alla data prevista dal Consiglio, della parte essenziale della riforma dell'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, poiché i principali elementi degli argomenti contemplati in questi regolamenti sono già disciplinati dal regolamento (CE) n. 1493/1999 o dai regolamenti di applicazione già adottati.

- (3) Per alcuni argomenti, l'adozione delle misure di applicazione è in fase più avanzata rispetto ad altri. È pertanto opportuno prevedere un periodo transitorio supplementare differenziato secondo gli argomenti.
- (4) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il vino,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1608/2000 è modificato come segue:

- 1) Il testo dell'articolo 1 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 1

In deroga a talune disposizioni del regolamento (CE) n. 1493/1999, le disposizioni indicate nella parte A dell'allegato restano le sole applicabili fino al 31 gennaio 2001, mentre quelle indicate nella parte B dell'allegato restano le sole applicabili fino al 31 marzo 2001.»

- 2) All'articolo 3, la data del 30 novembre 2000 è sostituita dalla data del 31 marzo 2001.

- 3) L'allegato è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a partire dal 1° dicembre 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 novembre 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 185 del 25.7.2000, pag. 24.

⁽³⁾ GU L 256 del 10.10.2000, pag. 18.